Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 60 del 13 marzo 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Approvazione del regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289 recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.» (Deliberazione 18 febbraio 1987, n. 2723).

Approvazione del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla «Monte Titoli S.p.a.» (Deliberazione 18 febbraio 1987, n. 2724).

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Approvazione del regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289 recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.» (Deliberazione 18 febbraio 1987, n. 2723).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.»;

Visto in particolare l'art. 10, comma primo, della predetta legge con il quale viene disposto che la Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie di soggetti ed i valori mobiliari di cui all'art. 2, nonché i casi, i modelli e le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'art. 3 della legge e determini le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa;

Visto l'art. 10, comma terzo, della ripetuta legge in base al quale il regolamento di cui sopra determina le garanzie che i depositari e la «Monte Titoli S.p.a.» devono prestare per il risarcimento dei danni dovuto ai depositanti, nonché le modalità e le condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla «Monte Titoli S.p.a.»;

Considerato che con lettera del 13 febbraio 1987, prot. n. B/87/02296 è stato trasmesso alla Banca d'Italia il testo del citato regolamento, esaminato dalla Commissione nella riunione del 12 febbraio 1987;

Vista la lettera in data 17 febbraio 1987, prot. n. 40713 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione del regolamento nel testo trasmesso ed allegato alla lettera stessa;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento composto da 27 articoli, che costituisce parte integrante della presente delibera, contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289 recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.».

La presente delibera e l'unito regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il presidente: PIGA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 GIUGNO 1986, N. 289 RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE ACCENTRATA DI VALORI MOBILIARI ATTRAVERSO LA «MONTE TITOLI S.P.A.»

Titolo I
VALORI MOBILIARI AMMESSI AL SUBDEPOSITO PRESSO LA MONTE TITOLI S.P.A.

Art. 1.
Titoli ammessi al subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a.

1. Possono formare oggetto di subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 19 giugno 1986, n. 289:

a) le azioni quotate nei mercati regolamentati in Italia;

b) i titoli di partecipazione e di risparmio di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 526, e i titoli similari, quotati nei mercati regolamentati in Italia;

c) i titoli obbligazionari fungibili quotati nei mercati regolamentati in Italia o emessi da società o enti con titoli già quotati in detti mercati;

d) i titoli fungibili similari alle obbligazioni emessi da aziende ed istituti di credito;

e) i valori mobiliari che incorporano diritti di sottoscrizione o di acquisto rivenienti da valori già ammessi al sistema o ad essi relativi.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, sentita la Monte Titoli S.p.a. o su proposta della stessa, può deliberare l'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. di altri valori mobiliari non quotati di larga diffusione.

3. Relativamente ai titoli di cui alle lettere *a)* e *b)*, soggetti a clausola di gradimento o di prelazione o a divieto di trasferimento per girata o a limiti quantitativi di partecipazione, l'accentramento presso la Monte Titoli S.p.a. è subordinato ad apposito provvedimento, per ogni specie di titolo, assunto dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

4. La Consob stabilisce i casi e le modalità di accentramento delle specie di valori mobiliari di cui alle lettere *a)* e *b)* in fase di emissione o nel caso di offerta pubblica.

5. I suddetti provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.
Girata per il trasferimento dei valori mobiliari alla Monte Titoli S.p.a.

1. La girata dei valori mobiliari nominativi alla Monte Titoli S.p.a. è effettuata con la seguente formula: «Alla Monte Titoli S.p.a. ex legge 19 giugno 1986, n. 289».

2. In caso di trasferimento alla Monte Titoli S.p.a. di valori mobiliari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'art. 7 legge 19 giugno 1986, n. 289, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. I titoli nominativi costituiti in deposito presso la Monte Titoli S.p.a. anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed ancora ivi custoditi a detta data, devono essere singolarmente individuati mediante estratto delle registrazioni contabili firmato dal legale rappresentante della Monte Titoli S.p.a.

4. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalla Monte Titoli S.p.a. ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 3.
Esclusione dei titoli dal subdeposito

1. Il venir meno del requisito della quotazione nei mercati regolamentati o dei requisiti di ammissione al sistema di amministrazione accentrata non comporta l'automatica esclusione dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., salvo apposito provvedimento adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Titolo II
SOGGETTI DEPOSITARI

ART. 4.
Categorie di soggetti depositari

1. Sono ammessi al subdeposito dei valori mobiliari individuati al titolo I presso la Monte Titoli S.p.a. le seguenti categorie di depositari:

a) aziende ed istituti di credito;

b) agenti di cambio in carica;

c) società o enti emittenti, se non ricompresi nel precedente punto *a)*, limitatamente ai valori mobiliari di propria emissione o emessi da società controllate per partecipazione azionaria.

2. I soggetti di cui alla lettera *a)* possono costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabile, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. relativamente ai valori mobiliari di proprietà.

Art. 5.

Sospensione dei depositari dal subdeposito

1. I provvedimenti di sospensione sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende ed istituti di credito.

2. In particolare, costituiscono cause di sospensione:

a) l'applicazione di provvedimenti disciplinari che comportino la temporanea esclusione dai locali delle borse;

b) l'insolvenza del depositario;

c) irregolarità rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti disciplinati dalla normativa in materia.

Art. 6.

Revoca della sospensione

1. I provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 5 sono revocati con delibera motivata della Consob e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende ed istituti di credito.

2. La sospensione disposta ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lettera *a)*, si considera revocata con la cessazione dell'efficacia del provvedimento che l'ha determinata.

Art. 7.

Esclusione dei depositari dal subdeposito

1. I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende ed istituti di credito.

2. Costituiscono cause di esclusione:

a) per le aziende ed istituti di credito, la messa in liquidazione coatta amministrativa;

b) per gli agenti di cambio, la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'albo, nonché l'apertura di procedimenti concorsuali a loro danno.

Art. 8.

Pubblicità dei provvedimenti

1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 7, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicati immediatamente alla Monte Titoli S.p.a. che provvede a darne tempestiva notizia agli emittenti.

2. Copia di tali provvedimenti viene inviata dalla Consob agli organi locali di borsa che ne danno tempestiva pubblicità mediante affissione agli albi delle borse valori.

Art. 9.

Effetti dei provvedimenti di sospensione e di esclusione

1. Dall'avvenuta ricezione della comunicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7, la Monte Titoli S.p.a. non può dare esecuzione alle disposizioni impartite dal depositario se non per il completamento delle operazioni in corso, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma successivo.

2. A seguito delle delibere di sospensione e di esclusione la Consob adotta, ove necessario, provvedimenti temporanei per il regolare funzionamento del sistema.

Art. 10.

Depositi costituiti dalla Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia ha facoltà di costituire in deposito o in subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., con gli effetti previsti dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, valori mobiliari ammessi al subdeposito ai sensi dell'art. 1.

Titolo III

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEI DEPOSITARI

Art. 11.

Registri obbligatori ed altre scritture contabili dei depositari

1. Il depositario è tenuto a:

a) conservare i contratti di deposito a custodia e amministrazione dei valori mobiliari subdepositati alla Monte Titoli S.p.a.;

b) mantenere una regolare contabilità delle posizioni dei singoli depositanti;

c) trasmettere ai depositanti, con periodicità almeno semestrale, una situazione aggiornata dei loro depositi in valori mobiliari;

d) tenere aggiornato il registro di cui all'art. 7, comma primo, della legge 19 giugno 1986, n. 289;

e) assicurare una separata evidenza dei valori mobiliari di sua proprietà depositati presso la Monte Titoli S.p.a.

Art. 12.

Registro dei vincoli

1. Il registro di cui all'art. 7, comma primo, della legge 19 giugno 1986, n. 289 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) numero progressivo annuo dell'iscrizione;

b) data dell'iscrizione;

c) specie del valore mobiliare;

d) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

e) causale dell'iscrizione (accentramento o restituzione dei valori mobiliari nonché le altre operazioni che avrebbero comportato annotazione sui titoli) e data dell'operazione oggetto di iscrizione;

f) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione dei titoli nel sistema;

g) quantità dei valori gravati dal vincolo;

h) titolare dei valori mobiliari;

i) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

l) eventuale data di scadenza del vincolo.

2. La documentazione contabile rilasciata dal depositario deve recare l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sui valori mobiliari depositati.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'ammissione dei titoli nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 13.

Rilascio delle certificazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289, il depositario rilascia le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, previa verifica della regolarità della richiesta avanzata ai sensi degli articoli 18 e 19 ed entro un termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento.

2. Il depositario rende indisponibili le quantità dei titoli per i quali non è consentito il trasferimento ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

3. Le certificazioni devono essere redatte in conformità al modello allegato al presente regolamento.

4. Nel caso di richiesta di certificazioni per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, il depositario deve accertare l'esistenza, da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea, di una posizione in titoli corrispondente a quella certificata.

Art. 14.

Duplicato delle certificazioni

1. Il depositario, su istanza dei soggetti di cui all'art. 18, è tenuto a consegnare un duplicato della certificazione precedentemente rilasciata quando ne cia statò denunciato lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione. Su tale certificazione è riportata la dizione «duplicato». Dell'avvenuto rilascio del duplicato deve essere informato senza indugio l'emittente.

Art. 15.

Conservazione delle certificazioni rilasciate dai depositari

1. I depositari sono tenuti a conservare, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289, ivi annotando l'avvenuta restituzione dell'originale, ove necessaria per gli effetti di cui all'art. 4, comma primo, della stessa legge.

2. Copia del duplicato emesso ai sensi dell'art. 14 deve essere conservata unitamente alla copia della certificazione originariamente rilasciata.

Art. 16.

Segnalazione dei depositari agli emittenti

1. Le segnalazioni agli emittenti di cui all'art. 9, comma primo, della legge 19 giugno 1986, n. 289, sono effettuate entro il termine di tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli stessi depositari. I depositari comunicano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto (warrant) o di diritti di conversione e di assegnazione.

2. Nel caso di rilascio delle certificazioni di cui all'art. 3 della legge citata, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 9, comma primo, della legge stessa può essere adempiuto dai depositari anche con l'invio agli emittenti di copia delle certificazioni rilasciate. In ogni caso devono essere comunicati i nominativi dei titolari dei valori mobiliari immessi nel sistema, se diversi dai richiedenti le certificazioni.

3. Entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione, i depositari comunicano agli emittenti, per i titoli nominativi, l'estratto delle scritture effettuate nel registro dei vincoli di cui all'art. 12. Nel caso di ritiro dalla Monte Titoli S.p.a. di valori mobiliari gravati da vincoli, i depositari comunicano altresì le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Titolo IV

NORME RELATIVE AI DEPOSITANTI

Art. 17.

Disposizioni dei depositanti

1. Per tutte le operazioni inerenti ai valori mobiliari immessi nel sistema di custodia e amministrazione accentrata gestito dalla Monte Titoli S.p.a. i depositanti si avvalgono esclusivamente dei rispettivi depositari.

Art. 18.

Soggetti legittimati alla richiesta della certificazione

1. Salvo quanto previsto ai commi successivi, legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione è il titolare dei valori mobiliari immessi nel sistema di amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.

2. Nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, legittimato ad avanzare la richiesta avente ad aggetto l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 cpodice civile, nonché all'art. 16, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e ad ottenere la relativa certificazione è, salvo convenzione contraria, il creditore pignoratizio, l'usufruttuario ovvero il riportatore.

3. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta per l'esercizio dei diritti di cui al comma secondo, nonché di quelli di cui agli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 codice civile e ad ottenere la relativa certificazione è la persona a tal uopo designata dall'Autorità giudiziaria; nel caso di pignoramento legittimato è il debitore.

4. La mancata conoscenza da parte del depositario dell'esistenza della convenzione di cui al comma secondo lo stesso da ogni responsabilità in ordine al rilascio della certificazione.

5. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere le certificazioni di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 1986, n. 289, spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta congiunta, il depositario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.

Art. 19.

Richiesta di certificazione

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 19 giugno 1986, n. 289 i depositanti e gli altri soggetti legittimati devono avanzare richiesta ai loro depositari.

2. La suddetta richiesta deve contenere:

a) il nominativo del richiedente;

b) la quantità dei valori mobiliari per la quale si richiede la certificazione;

c) l'indicazione del diritto per il cui esercizio essa viene avanzata;

d) la data dell'assemblea sociale, ove trattasi di diritto esercitabile in assemblea, ed il tipo di assemblea;

e) l'eventuale data limite di efficacia della certificazione rilasciata;

f) il luogo e la data della richiesta;

g) la firma autografa del richiedente.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20.

Valori mobiliari di proprietà della Monte Titoli S.p.a.

I valori mobiliari di proprietà della Monte Titoli S.p.a. non affidati in deposito ad aziende ed istituti di credito, devono essere tenuti separati dai valori mobiliari costituiti in subdeposito e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile, che deve contenere, per ciascuna specie di valore mobiliare:

a) l'indicazione numerica ed il taglio dei certificati e la quantità o valore nominale complessivo dei valori mobiliari;

b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 21.

Comunicazioni della Monte Titoli S.p.a. agli emittenti

1. La Monte Titoli S.p.a. comunica agli emittenti, ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge 19 giugno 1986, n. 289, le specifiche numeriche dei certificati nominativi a essa girati; comunica altresì le specifiche numeriche dei certificati nominativi messi a disposizione per ritiri tramite depositario o consegna alle stanze di compensazione.

2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti i valori mobiliari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 22.

Legittimazione alle procedure di ammortamento

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 19 giugno 1986, n. 289, la Monte Titoli S.p.a. è legittimata a chiedere l'ammortamento dei valori mobiliari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Art. 23.

Cautele e garanzie a favore dei depositanti

1. La Monte Titoli S.p.a. stipula accordi con gli emittenti per la sostituzione immediata di certificati al portatore di grosso taglio recanti l'apposita stampiglia di cui al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali che siano stati distrutti, sottratti o smarriti.

2. Per il risarcimento dei danni subiti dai depositanti per dolo o colpa della Monte Titoli S.p.a. nell'attività di custodia e amministrazione accentrata dei valori mobiliari è istituito un fondo speciale di garanzia.

3. Detto fondo è costituito:

a) dalle quote di ammissione, di cui al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, dovute a decorrere dal 1° gennaio 1987;
b) dal 20% delle quote annue di partecipazione, di cui al citato regolamento, dovute a decorrere dalla stessa data;
c) da altri fondi, diversi dalla riserva legale, non aventi specifica destinazione, compreso quello per sovrapprezzo azioni.

4. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili da adibirsi ad uffici della società, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto l'ammontare di lire 15 miliardi.

5. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento dei titoli che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, la Monte Titoli S.p.a. provvede a:

a) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione immediata, e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di titoli al portatore distrutti durante la giacenza nei locali della Monte Titoli S.p.a.;
b) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;
c) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie.

6. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura la Monte Titoli S.p.a. informa annualmente la Consob.

Art. 24.

Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti

1. Ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 19 giugno 1986, n. 289, gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dai depositari e dalla Monte Titoli S.p.a. secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 21.

2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalla Monte Titoli S.p.a., gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla Monte Titoli S.p.a. completata dall'indicazione «ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289».

3. Nel caso di uscita dei titoli dal sistema per ritiro o consegna alla stanza di compensazione, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati, evidenziando che trattasi di titoli già girati o intestati alla Monte Titoli S.p.a.

4. Per i valori mobiliari gravati da vincoli ed usciti dal sistema, l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario dei valori mobiliari e dei vincoli annotati dal depositario sui certificati.

5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dai depositari ai sensi dell'art. 16, gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei soggetti titolari dei valori mobiliari per i quali sono state rilasciate le certificazioni di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 1986, n. 289, di coloro ai quali sono stati pagati dividendi o che hanno esercitato le facoltà di acquisto (warrant) e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità dei titoli.

6. Sempre nell'ambito del libro dei soci, gli emittenti mantengono altresì apposita evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dai depositari ai sensi dell'art. 7 della legge 19 giugno 1986, n. 289, indicando, in particolare, il titolare dei valori mobiliari ed il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità dei valori mobiliari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni della Consob e di altre autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari dei valori mobiliari deve essere effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni di cui al presente articolo.

Art. 25.

Disposizioni integrative del regolamento

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare in via d'urgenza, anche su richiesta della Monte Titoli S.p.a., disposizioni particolari integrative della disciplina contenuta nel presente regolamento.

Art. 26.

Disposizione transitoria

1. I rapporti contrattuali già in essere tra la Monte Titoli S.p.a. e gli emittenti i valori mobiliari accentrati nonché i soggetti aderenti al sistema saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 19 giugno 1986, n. 289 qualora gli stessi non facciano pervenire alla Monte Titoli S.p.a. disdetta scritta entro quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento stesso.

Art. 27.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Gli obblighi di cui all'art. 24, ultimo comma, decorrono dal centottantesimo giorno successivo alla data indicata al comma primo.

ALLEGATO

depositario [1]	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (Legge 18 giugno 1986 n. 289)

.... [2] [5]

n. progr. annuo [3]	codice cliente [4]

A richiesta di ....
.... [6]

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia .... [7], attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

codice	descrizione titolo	quantità

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

[8]

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

[9]

Delega per l'intervento in assemblea
Il signor .... è delegato a rappresentar.......... per l'esercizio del diritto di voto. data firma

il depositario

NOTE

[1] depositario che rilascia la certificazione;

[2] data di rilascio della certificazione;

[3] numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun depositario;

[4] codice interno del depositario per individuazione del depositante;

[5] nominativo ed indirizzo del partecipante al Monte Titoli;

[6] nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub [5];

[7] «fino a ...(data certa)...», ovvero «illimitata»;

[8] formule del tipo:
«vincolp di usufrutto a favore di ....»;
«vincolo di pegno a favore di ....»;
«riserva del diritto di voto a favore del riportato ....»;

[9] diritto di cui all'art. 3 Legge 289/86;

87A1784

Approvazione del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla «Monte Titoli S.p.a.» (Deliberazione 18 febbraio 1987, n. 2724).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.»;

Visti in particolare gli articoli 10, comma 2, e 15 comma 2, della legge citata in base ai quali il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla «Monte Titoli S.p.a.» è approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Visto, inoltre, l'art. 17 della stessa legge in base al quale è, tra l'altro, disposto che i rapporti di amministrazione accentrata con la «Monte Titoli S.p.a», posti in essere anche dopo l'entrata in vigore della legge, continuano ad essere disciplinati, fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 15 sopra citato, dalle disposizioni contrattuali da cui derivano;

Viste le lettere in data 11 dicembre 1986, 3 febbraio 1987 e 13 febbraio 1987 concernenti il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali deliberato dalla società;

Vista la lettera in data 17 febbraio 1987, prot. n. 40713 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione del citato regolamento nel testo allegato alla lettera stessa;

È approvato l'unito regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla «Monte Titoli S.p.a.».

La presente delibera e l'unito regolamento, che ne costituisce parte integrante, saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Presidente: PIGA.

MONTE TITOLI S.P.A.

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

(Legge 19 giugno 1986, n. 289)

DEFINIZIONI

Nel presente regolamento saranno usati i seguenti termini convenzionali:

A.G. — Autorità giudiziaria

Circolari applicative: — Le comunicazioni del Monte contenenti disposizioni di generale applicazione che integrano la disciplina stabilita dal presente regolamento.

Consob: — La Commissione nazionale per le società e la borsa.

Contratto di deposito: — Il "Contratto di deposito e amministrazione" che regola i rapporti fra depositari e Monte (mod. MT 600, allegato uno).

Convenzione con gli emittenti: — L'accordo contrattuale che regola i rapporti tra Monte ed emittenti (mod. MT 700, allegato 2).

Depositante: — Il titolare dei valori mobiliari che stipula il contratto di deposito con il depositario.

Depositario: — L'istituto, l'azienda di credito, l'agente di cambio o altro soggetto appartenente alle categorie individuate ai sensi della legge M.T., articoli 2 e 10, che ha facoltà di subdepositare titoli presso il Monte.

Disposizioni di servizio: — Le comunicazioni del Monte con le quali vengono impartite disposizioni particolari per specifiche operazioni.

Emittente: — La società o l'ente che emette i titoli, nominativi o al portatore, ammessi al sistema di custodia e amministrazione accentrata.

Legge M.T.: — La legge 19 giugno 1986, n. 289, recante "Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a".

Mod.: — Modello

Monte: — La Monte Titoli S.p.a., sub depositaria dei titoli e gerente il sistema di custodia e amministrazione accentrata.

Regolamento Consob: — Il regolamento emesso dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10.1 della legge M.T.

Regolamento dei servizi: — Il presente regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali.

Tab.: — Tabulato.

Titoli ammessi al Monte o nel sistema: — I titoli determinati nel regolamento consob idonei ad essere oggetto di subdeposito presso il Monte, ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge M.T.

U.I.C.: — Ufficio Italiano dei Cambi.

PREMESSA

Il presente regolamento dei servizi:

può essere integrato o modificato con delibera del consiglio di amministrazione del Monte, approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia;

costituisce parte integrante delle pattuizioni che regolano la partecipazione dei depositari al Monte;

costituisce parte integrante delle pattuizioni che regolano i rapporti con gli emittenti.

In caso di integrazione o modifica del regolamento dei servizi, i depositari possono recedere mediante apposita comunicazione fatta pervenire al Monte entro un mese dalla data di pubblicazione dell'integrazione o modifica.

Il recesso ha efficacia decorsi tre mesi dal ricevimento da parte del Monte della comunicazione, fatto salvo il perfezionamento delle operazioni in corso.

Il Monte ha facoltà di emanare circolari applicative o disposizioni di servizio in ordine ai punti specificati dal presente regolamento.

La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può approvare, su richiesta del Monte, disposizioni particolari per la disciplina di fattispecie non previste dal regolamento. La richiesta del Monte viene formulata dal presidente su delibera del comitato esecutivo.

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

Struttura e poteri

Art. I.

Direzione generale

La direzione della società è affidata al direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione della società.

Le attribuzioni e i poteri del direttore generale sono determinati dallo statuto e dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste il presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli organi della società e partecipa, con poteri propositivi, alle riunioni del comitato esecutivo.

È responsabile degli atti compiuti sulla base delle deleghe conferitegli e del buon andamento della gestione sociale in relazione agli indirizzi fisati dai competenti organi amministrativi; in tale contesto assicura il coordinamento delle attività che fanno capo alle diverse aree che costituiscono la struttura organizzativa della società.

Il direttore generale è coadiuvato da un dirigente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, al quale possono essere attribuiti, poteri di firma anche individuali. Analoghi poteri possono essere attribuiti, congiuntamente o disgiuntamente, ai responsabili di cui all'art. II, limitatamente alle materie di propria competenza.

Art. II.

Articolazione strutturale

La struttura organizzativa della Monte Titoli si articola nelle seguenti aree di coordinamento:

area titoli;

area contabilità e bilancio;

area organizzazione e sistemi informativi;

area affari generali;

A ciascuna area è preposto un responsabile, dirigente o funzionario, nominato dal competente organo amministrativo, su proposta del direttore generale.

Il preposto a ciascuna area è alle dirette dipendenze del direttore generale ed è responsabile della realizzazione dei compiti fissati per la specifica area e della gestione delle risorse assegnate alla stessa, nonchè della tempestività e della correttezza dell'azione svolta.

Il responsabile formula pareri e proposte al direttore generale per quanto riguarda il settore di propria competenza; dei problemi, dei risultati e dell'attività dell'unità deve tenere costantemente informato il direttore generale che, ove del caso, ne riferisce al competente organo amministrativo.

L'eventuale suddivisione dell'area in uffici o altre unità di base è deliberata dal consiglio di amministrazione su motivata proposta del direttore generale.

Art. III.

Area titoli

Nell'ambito dell'area si provvede:

alla gestione dei rapporti con gli utenti dei servizi offerti dalla società nonchè alla custodia ed amministrazione dei titoli depositati, assicurando, attraverso disposizioni operative, la massima efficienza nei rapporti con gli utenti;

allo studio e alla gestione di nuovi servizi intesi al migliore conseguimento dello scopo sociale.

La funzione di custodia dei titoli depositati presso la società viene assolta da una apposita struttura organizzativa, facente capo ad un responsabile distinto da quello cui è affidata la gestione dei rapporti con gli utenti, che si attiva sulla base di istruzioni operative impartite dalla stessa area titoli ed elaborate dall'area organizzazione e sistemi informativi anche ai fini contabili.

Art. IV.

Area contabilità e bilancio

Nell'ambito dell'area:

è assicurata la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione e l'elaborazione dei dati che a questi ultimi si riferiscono, in linea con la vigente normativa, ai fini della corretta classificazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio;

si predispone, nel rispetto del principio della «completezza» dell'informativa di bilancio, la documentazione relativa;

è assicurato un efficace controllo di gestione, fornendo, in particolare, periodicamente, analisi dei costi e dei ricavi.

Art. V.

Area organizzazione e sistemi informativi

Nell'ambito dell'area:

è assicurato un organico collegamento organizzativo fra le diverse aree delle quali si compone la struttura ed è curato lo sviluppo del sistema delle procedure interne;

si provvede all'analisi, alla programmazione, alla manutenzione delle procedure EAD ed all'elaborazione dei dati.

Art. VI.

Area affari generali

L'area assolve le funzioni di segreteria generale della società ed in particolare cura:

gli adempimenti societari e legali;

i rapporti con gli azionisti;

la gestione delle risorse umane;

la gestione dell'economato e dei servizi ausiliari.

È altresì demandato all'area il compito di studiare, predisporre ed assicurare il corretto funzionamento di sistemi di sicurezza.

Art. VII.

Comitato di direzione

Al fine di assicurare con continuità l'integrazione tra le varie unità organizzative, è istituito un comitato presieduto dal direttore generale e composto dal dirigente di cui all'ultimo comma dell'art. I e dai preposti alle singole aree di coordinamento.

Detto comitato — che svolge anche funzioni di coordinamento informativo degli indirizzi forniti dagli organi della società — si riunisce su iniziativa del direttore generale ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese.

I verbali delle riunioni sono messi a disposizione degli organi societari.

Art. VIII.

Attività ispettiva interna

La funzione di controllo interno opera alle dirette dipendenze del direttore generale, secondo le direttive impartite, in via generale, dal consiglio di amministrazione d'intesa con il collegio sindacale.

Essa riguarda l'insieme delle direttive, delle procedure e delle tecniche adottate dall'azienda allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

conformità dell'attività delle aree di coordinamento all'oggetto che la società si propone di conseguire ed alle direttive ricevute;

verifica delle consistenze dei valori depositati;

verifica dell'osservanza e del funzionamento delle procedure.

Gli incaricati della funzione ispettiva riferiscono al direttore generale sulle risultanze dell'attività svolta e si mantengono in collegamento con il collegio sindacale e la società di revisione incaricata della certificazione del bilancio d'esercizio.

Il direttore generale provvede periodicamente a riferire al consiglio di amministrazione sulle risultanze dell'attività ispettiva svolta.

I. Titoli ammessi al sistema di custodia e amministrazione accentrata.

I.1 Ammissione di titoli al sistema.

I.1.1 Possono essere oggetto di sub-deposito presso il Monte — cc.dd. titoli ammessi al Monte — i valori mobiliari indicati nel regolamento approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 legge M.T.

I.1.2 Periodicamente il Monte provvede a divulgare l'elenco completo dei titoli ammessi al sistema.

1.2 Codificazione dei titoli.

1.2.1 Per la codifica dei titoli ammessi al sistema il Monte utilizza il «codice titoli» fornito dall'Associazione bancaria italiana. In mancanza, assegna un codice scelto in una fascia numerica concordata con l'Associazione bancaria italiana.

1.2.2 Il codice titoli viene comunicato ai depositari contestualmente alla ammissione del titolo al Monte.

1.2.3 Ai codici titoli si dovrà fare riferimento in tutte le operazioni con il Monte.

1.3 Requisiti di regolarità dei titoli.

1.3.1 I titoli di cui sub 1.1.1, possono essere depositati presso il Monte, se:

a) interamente liberati;

b) sono di buona consegna e, in particolare:

muniti solo della cedola in corso e delle successive;

completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

non estratti per rimborso;

c) non sono colpiti da provvedimenti che ne limitino comunque la circolazione;

d) non sono soggetti a fermo o a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) girati al Monte (v. 1.3.2).

1.3.2 I titoli nominativi vengono depositati al Monte muniti della girata di cui all'ultima parte dell'art. 8, comma 3, della legge M.T. In casi eccezionali, concordati preventivamente con il Monte, la girata può essere apposta dal Monte stesso.

1.3.3 Il Monte si riserva di provvedere in qualsiasi momento alle verifiche dei requisiti di cui sub. 1.3.1, *b*) e *c*).

1.4 Esclusione dei titoli dal sistema.

1.4.1 Il Monte ha facoltà di chiedere alla Consob, per giustificati motivi, l'esclusione di un titolo dal sistema.

1.4.2 Nelle ipotesi di esclusione dei titoli dal sistema, il Monte invita per iscritto il depositario a ritirare le quantità di titoli corrispondenti al saldo del conto titoli; se, decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il depositario non abbia provveduto, il Monte non è più tenuto per responsabilità ai sensi della legge M.T., art. 10, comma 3, e restituisce i titoli al depositario a rischio e spese di questi.

1.5 Custodia dei titoli immessi nel sistema.

1.5.1 Il Monte ha facoltà di custodire i titoli immessi nel sistema presso le proprie casse ovvero di depositarli in gestione centralizzata presso la Banca d'Italia.

1.6 Distruzione, sottrazione o smarrimento dei titoli.

1.6.1 Il Monte è legittimato ad assumere ogni provvedimento utile a ridurre il rischio o il danno per distruzione, sottrazione o smarrimento dei titoli immessi nel sistema. In particolare ha facoltà:

a) di apporre o di far apporre dell'emittente sui certificati di grosso taglio emessi ai sensi di quanto indicato al successivo punto 10 la dicitura: «il presente titolo è destinato esclusivamente al deposito a custodia e amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.»;

b) di costituire coperture assicurative per il trasporto di titoli dovuto a motivi funzionali interni al Monte stesso;

c) di costituire coperture assicurative per i titoli giacenti presso il Monte, in forme adeguate al tipo di titolo;

d) di perfezionare con l'emittente accordi intesi a consentire l'immediata sostituzione o l'immediato pagamento delle competenze maturate per titoli distrutti, smarriti o sottratti. Gli accordi prevederanno, da parte del Monte e sotto la sua responsabilità, la stesura di un verbale contenente le specifiche numeriche dei certificati distrutti, sottratti o smarriti, desunti dall'archivio elettronico del Monte stesso, e una lettera di manleva a favore dell'emittente.

2. Depositari.

2.1 Soggetti ammessi al sistema di custodia ed amministrazione accentrata.

2.1.1 Ai sensi dell'art. 2 della legge M.T. e del regolamento Consob sono legittimati al sub-deposito di titoli presso il Monte (cc.dd. «depositari»):

a) aziende ed istituti di credito;

b) agenti di cambio;

c) altri soggetti determinati dal citato regolamento Consob.

2.1.2 Il rapporto fra ogni depositario e il Monte è unico. Ogni depositario è tenuto a indicare nell'ambito della propria organizzazione l'ufficio tenuto ad intrattenere i rapporti con il Monte.

2.2 Normativa contrattuale.

2.2.1 I rapporti tra il depositario e il Monte sono regolati, per quanto non espressamente stabilito dalla legge, dal regolamento Consob o dal presente regolamento, da un apposito contratto di deposito e amministrazione, allegato al presente regolamento (Mod. MT 600 allegato 1).

2.3 Domanda di ammissione.

2.3.1 L'ammissione al sistema avviene su richiesta del soggetto interessato.

2.3.2 Alla domanda dovranno essere allegati, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Monte, i seguenti documenti:

a) la scheda informativa;

b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento Consob per assumere la qualità di depositario;

c) il contratto di deposito e amministrazione;

d) gli «specinem di firma» dei rappresentanti legali e dei soggetti abilitati ad operare sul conto titoli;

e) gli «specinem di firma» per ritiro titoli agli sportelli;

f) i documenti previsti dalla convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e il Monte, se il richiedente è aderente alla stanza di compensazione.

2.3.3 Il depositario è tenuto a comunicare le variazioni relative ai soggetti indicati alle lettere *d*) ed *e*) del punto 2.3.2 secondo le modalità stabilite dal Monte. L'efficacia delle comunicazioni decorre dal giorno successivo alla data di ricezione delle stesse.

2.3.4 Il richiedente assume la responsabilità dell'esattezza dei dati riportati sulla scheda informativa.

2.3.5 Il Monte, verificata la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, comunica al richiedente l'ammissione al sistema. Copia della comunicazione di ammissione viene inviata alla Consob e alla Banca d'Italia.

2.3.6 Il Monte è legittimato a respingere una domanda di adesione non rispondente ai requisiti di completezza ed esattezza richiesti.

2.4 Codificazione dei depositari.

2.4.1 Il Monte costituisce un'anagrafe dei depositari utilizzando i codici dell'Associazione bancaria italiana ovvero i codici attribuiti dalla Banca d'Italia per gli aderenti alla stanza di compensazione. In difetto, il Monte provvede di propria iniziativa ad attribuire un codice al depositario e a darne tempestiva comunicazione.

2.4.2 Il depositario è tenuto a riportare il codice di competenza su tutte le comunicazioni al Monte.

2.4.3 Il Monte provvede a compilare, ad aggiornare ed a divulgare una lista completa dei depositari e dei codici di competenza.

2.5 Deposito per conto di non residenti.

2.5.1 Deposito da banche agenti.

I valori mobiliari emessi da società o enti italiani, di pertinenza di non residenti, possono essere depositati solo da depositari autorizzati dall'U.I.C. (Banche agenti) a detenere titoli per non residenti, secondo la speciale disciplina dettata dall'U.I.C. stesso.

2.5.2 Il monte provvede a comunicare ai depositari, con apposite circolari applicative, le istruzioni necessarie per l'attuazione della disciplina di cui al punto 2.5.1.

2.6 Sospensione ed esclusione di un depositario.

2.6.1 Qualora vengano meno i presupposti di ammissione al sistema, i depositari e i loro eventuali aventi causa sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Monte, rimanendo esclusa ogni responsabilità del Monte stesso fino a che quest'ultimo non abbia potuto provvedere agli adempimenti necessari e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della comunicazione.

2.6.2 Se un depositario è sospeso o è escluso dalle categorie di soggetti abilitati a sub-depositare titoli presso il Monte ai sensi del regolamento Consob:

a) Il Monte deve darne comunicazione al depositario a mezzo raccomandata A.R.;

b) dalla data di ricezione della comunicazione di cui sub *a*) il depositario escluso non può più dare istruzioni al Monte.

2.6.3 Nelle ipotesi di cui sopra, il Monte adotta i provvedimenti necessari per il completamento delle operazioni in corso e per la restituzione dei titoli depositati.

2.7 Diritti, commissioni.

2.7.1 Per il servizio di custodia e amministrazione accentrata il Monte applica le seguenti tariffe.

2.7.2 Quota di ammissione.

	Importi + IVA
a) aziende ed istituti di credito	0,002% del patrimonio netto
Min. 5.000.000 + IVA	
Max. 50.000.000 + IVA	
b) emittenti	0,002% del patrimonio netto
Min. 5.000.000 + IVA	
Max. 50.000.000 + IVA	
c) agenti di cambio	1.000.000

Per patrimonio netto si assume quello indicato nell'art. 2 n. 1 della delibera Consob n. 1622 del 19 dicembre 1984.

2.7.3 Quota annua di partecipazione: come sub 2.7.2.

2.7.4 Diritti annui di custodia e amministrazione.

Titoli azionari: L. 500 + IVA per 1.000.000 di giacenza media.

Titoli obbligazionari e assimilati: L. 250 + IVA per 1.000.000 di giacenza media.

Importo minimo addebitabile: L. 10.000 + IVA.

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore nominale dei titoli in deposito nel dossier di ciascun depositario, le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.

Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media (azioni + obbligazioni o assimilati) superiore a 1.000 miliardi;

oltre 1.000 e fino a 2.000 miliardi	aliquota base - 10%
oltre 2.000 e fino a 3.000 miliardi	aliquota base - 20%
oltre 3.000 e fino a 4.000 miliardi	aliquota base - 30%
oltre 4.000 e fino a 5.000 miliardi	aliquota base - 40%
oltre 5.000 miliardi	aliquota base - 50%

Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le quantità (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalità fra il totale delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati) da cui è costituito il deposito.

2.7.5 Commissione operative.

2.7.5.1 Spunte stanza: per ogni specie titolo che presenta un saldo per il quale il Monte è tenuto ad intervenire presso una Stanza (mensile, diritti, giornaliera) L. 10.000 + IVA.

2.7.5.2 Operazioni di giro operate presso il Monte: per ogni mod. MT 20 o disposizione a mezzo telex L. 2.000 + IVA.

2.7.5.3 Ritiri

per ogni ritiro operato presso il Monte L. 10.000 + IVA

per certificato ritirato (oltre spese di trasporto, postali, assicurazione, ecc. sostenute) L. 250+ IVA

2.7.6 Modalità di incasso

Il Monte per il regolamento delle rispettive competenze, emette fattura, producendo per gli interessati tabulati che contengono dati e modalità di riscossione degli importi di cui trattasi.

Le modalità di incasso si diversificano a seconda della categoria di appartenenza dei depositari, come da circolari applicative emesse dal Monte.

La quota di partecipazione, come sub 2.7.3, è addebitata ai depositari, in via anticipata (1.01).

I diritti di custodia ed amministrazione vengono calcolati e addebitati ai depositari in due rate semestrali posticipate (1.7 - 1.1) relativamente ai seguenti rispettivi periodi di osservazione:

1.12 - 31.05

1.06 - 30.11

Il Monte addebita ai depositari le commissioni operative con cadenze mensile al termine del mese di riferimento.

2.7.7. Disposizione transitoria: i diritti e commissioni indicati nel presente punto 2.7 sono applicabili con decorrenza 1.4.87.

3. Caratteristiche generali del servizio.

3.1 Conti titoli aperti ai depositari

3.1.1 Il Monte apre un "conto titoli", suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli depositate, al nome di ciascun depositario in cui confluiscono le scritture relative a tutti i titoli da questi depositati.

Un "conto titoli" non può presentare saldi a debito.

Si considerano specie titoli diverse, in particolare, i certificati provvisori nonchè gli altri titoli ai quali sono ricollegabili diritti ed obblighi diversi.

3.1.2 Le operazioni che interessano i conti in parola sono:

A credito

depositi materiali di titoli;

ritiro titoli in sede di regolamento delle liquidazioni presso le Stanze di compensazione;

giri a credito;

depositi derivanti da operazioni sul capitale o da conversione di altri titoli già depositati.

A debito

ritiri materiali di titoli;

consegna titoli in sede di regolamento delle liquidazioni presso le Stanze di compensazione;

giri a debito;

addebiti d'ufficio da parte del Monte (sequestri, fermi ecc.);

conversione in altri titoli;

rimborso.

Le registrazione avvengono per quantità o valore nominale. Per quanto riguarda i titoli obbligazionari o assimilati, i valori nominali indicati nelle operazioni devono essere multipli del taglio minimo previsto in quel momento dal regolamento d'emissione del titolo da movimentare.

3.2 Conti interni di evidenza di titoli aperti a "Stanza di compensazione"

Il Monte accende conti interni di evidenza intestati a "Stanza di compensazione" sui quali vengono registrate, in sede di regolamento delle liquidazioni dei titoli:

in accredito, le partite che devono essere consegnate alle Stanze in liquidazione mensile, liquidazione diritti, liquidazione giornaliera;

in addebito, le partite che devono essere ritirate dalle stanze in liquidazione mensile, liquidazione diritti, liquidazione giornaliera.

3.3 Conti interni di evidenza titoli aperti agli emittenti.

Per le operazioni relative all'amministrazione dei titoli conferiti al sistema accentrato il Monte apre a nome di ciascun emittente (o anche del mandatario di cui al regio decreto 29 marzo 1942, n. 239) un conto evidenza titoli, nel quale andranno trascritti:

A debito

i titoli da ricevere provenienti da operazioni sul capitale;

i titoli da ricevere per emissioni di prestiti obbligazionari;

i titoli inviati all'emittente per:

cambio certificati;

raggruppamento;

frazionamento;

riaffogliamento;

A credito

i titoli rimessi dall'emittente, con riferimento a tutte le sopraddette operazioni;

i titoli rimessi dall'emittente a fronte di offerte pubbliche di vendita o di operazioni sul capitale in attesa che l'emittente stesso disponga i trasferimenti a favore degli aventi diritto.

3.4 Trasmissione di ordini al Monte

Le comunicazioni fra Monte e depositari, relativamente allo svolgimento delle operazioni sui titoli, devono avvenire con:

a) formulari:

il Monte fornisce il fac-simile dei formulari. I depositari provvedono a stamparli a loro cura, con formato, tracciato di stampa e colore identici a quelli dei fac-simili forniti dal Monte;

i formulari debbono essere compilati e numerati progressivamente secondo le istruzioni fornite dal Monte con circolare applicativa;

b) telex

In casi di urgenza e limitatamente alle operazioni di giro e ritiro o anche per comunicazioni particolari connesse con la gestione dei titoli, il Monte accetta i messaggi che riportino con esattezza tutte le informazioni previste dai tracciati base fissati dal Monte e descritti in apposite Circolari applicative, inviate ai Depositari a cura dello stesso Monte. Questi devono astenersi dal confermare per iscritto al Monte le disposizioni già inoltrate per telex.

Gli ordini impartiti al Monte a mezzo telex devono essere sempre corredati da una chiave di controllo.

c) strumenti magnetici e/o elettronici

Nei confronti dei depositari che provvedono alla gestione elettronica dei titoli, le operazioni connesse al servizio di custodia e amministrazione accentrata possono avvenire attraverso lo scambio di supporti magnetici e/o elettronici o attraverso trasmissione dati via filo.

In tali casi il Monte concorda di volta in volta con i depositari interessati le procedure necessarie.

In particolare le caratteristiche del supporto elettronico per invio al Monte di istruzione per le operazioni fondamentali (deposito, giro, ritiro), sono rese note dal Monte con apposite circolari applicative o disposizioni di servizio.

3.5 Segnalazioni a mezzo stanza di compensazione

Gli ordini relativi agli addebitamenti ed agli accreditamenti dei saldi delle liquidazioni dei titoli presso le stanze di compensazione sono trasmessi con modalità di segnalazione e di esecuzione conformi alle particolari istruzioni impartite dal Monte ai depositari e dalla Banca d'Italia agli aderenti alla stanza, in applicazione di quanto stabilito dalla convenzione tra Banca d'Italia e Monte.

3.6 Estratto delle operazioni giornaliere.

3.6.1 Il Monte invia ai depositari un estratto conto giornaliero per documentare le risulltanze delle operazioni eseguite in relazione a ciascun conto titoli rispetto al quale sono stati effettuati i movimenti. L'estratto delle operazioni giornaliere:

ricomprende tutte le operazioni eseguite in un giorno;

viene compilato singolarmente per ogni codice titolo (specie più suffisso) con numerazione progressiva annuale;

indica la controparte dei giri effettuati.

3.6.2 Il depositario dovrà segnalare per iscritto, entro e non oltre venti giorni dalla data di spedizione dell'estratto gli eventuali errori riscontrati. Decorso tale termine senza che sia pervenuto al Monte un reclamo specifico per iscritto l'estratto si intende approvato.

3.7 Estratto mensile delle operazioni.

3.7.1 Il Monte invia ai depositari un estratto conto mensile relativo a ogni codice titolo (specie pù suffisso), nel quale sono indicati i movimenti intervenuti sui titoli durante il periodo considerato e il saldo contabile di fine periodo.

3.7.2 Fermo restando il termine dell'art. 3.6.2 del presente regolamento, il depositario dovrà segnalare al Monte per iscritto, entro e non olte quaranta giorni dala data di spedizione dell'estratto gli eventuali errori non riscontrabili dall'esame dell'estratto delle operazioni giornaliere. Decorso tale termine senza che sia pervenuto al Monte un reclamo specifico per iscritto, l'estratto si intende approvato.

3.8 Sequestro e pignoramento.

3.8.1 Il sequestro conservativo, civile e penale, e il pignoramento di titoli depositati presso il Monte presuppongono analoga procedura espletata presso il depositario, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e della quantità dei titoli del depositante.

3.8.2 Effettuato tale accertamento, il Monte esegue l'ordine dell'A.G. operando, salvo diversa indicazione di quest'ultima, nel seguente modo:

a) apre un conto evidenza titoli intestato all'A.G., accreditandovi la quantità della specie di titoli corrispondente a quella oggetto del provvedimento giudiziale;

b) addebita il conto del depositario di cui al punto 3.8.1 della stessa quantità e specie di titoli oggetto del provvedimento giudiziale;

c) nel caso di mancanza di certificati di taglio adeguato, chiede all'emittente l'opportuno frazionamento;

d) propone l'istanza di cui all'art. 600 c.p.c. per la separazione dei titoli spettanti al debitore o sequestrato.

3.8.3 In caso di sequestro giudiziario e sequestro penale non conservativo, il Monte esegue l'ordine dell'A.G.

a) immettendo i titoli specificatamente indicati nel provvedimento giudiziale in un deposito vincolato intestato all'A.G. aprendo a nome di questa ultima apposito conto evidenza titoli.

b) addebitando il conto del depositario che risulta aver provveduto al deposito dei titoli oggetto del provvedimento giudiziale della stessa quantità e specie di titoli e dandone circostanziata informazione al depositario stesso. Nel caso in cui il conto titoli non presenti sufficiente capienza, il Monte contabilizzà la partita a debito di un apposito conto evidenza titoli, operando successivamente come indicato sub 3.10.

3.9 Titoli sospetti di falsità.

3.9.1 Qualora si riscontrino titoli sospetti di falsità, il Monte provvede ai necessari accertamenti presso l'emittente. Nel caso di riconosciuta falsità, il Monte:

a) provvede ad informare tempestivamente l'A.G. competente;

b) immette i titoli, se non trasmessi all'emittente, in un deposito vincolato intestato all'A.G. aprendo apposito conto evidenza titoli;

c) addebita il conto titoli del depositario che ha effettuato il deposito dei titoli posti a disposizione dell'A.G., dandone comunicazione circostanziata al depositario stesso. Nel caso in cui il conto titoli non presenti sufficiente capienza, il Monte contabilizza la partita a debito di un apposito conto evidenza titoli operando successivamente come indicato sub 3.10.

3.10 Norme comuni al sequestro e ai titoli sospetti di falsità.

In caso sia di sequestro giudiziario, di sequestro penale non coservatorio e di titoli sospetti di falsità, il Monte ove il conto del depositario non risulti capiente, acquista titoli della stessa quantità e specie in danno del depositario stesso.

4. Operazioni di deposito.

4.1 Premessa

4.1.1 Il Monte ha facoltà:

a) di impartire disposizioni di servizio ai fini della costituzione dei depositi;

b) di stabilire limiti temporali al deposito di titoli azionari o di altri titoli con apposite circolari applicative e/o disposizioni di servizio;

c) di non accogliere o di accogliere con riserva depositi non conformi alle disposizioni in proposito impartite.

4.1.2 Il depositario può disporre dei titoli inviati al Monte solo dopo che quest'ultimo ha contabilizzato l'accredito.

4.1.3 Il Monte provvede a comunicare gli emittenti gli estremi dei titoli depositati ai fini delle annotazioni previste dall'art. 9, comma 1, legge M.T.

4.1.4 Salvo accordi particolari di volta in volta intervenuti, non sono consentiti depositi di titoli obbligazionari nei venti giorni di calendario antecedenti quello di scadenza delle cedole e/o di rimborso dei titoli.

4.2 Deposito dei titoli.

4.1.1 Per effettuare un'operazione di deposito il depositario presenta apposito modello di riepilogo dei titoli depositati, osservando le altre modalità indicate dal Monte con apposita circolare applicativa.

4.3 Verifica della regolarità dei titoli.

4.3.1 Il Monte rifiuta i titoli che non presentano i requisiti di ammissibilità e di regolarità.

4.3.2 Il Monte, se riscontra i titoli regolari, dà corso al caricamento, accreditando il conto titoli del depositario. Il Monte dà notizia dell'avvenuto accredito a mezzo dell'estratto giornaliero delle operazioni e invia al depositario apposita distinta che riporta le quantità e le specifiche numeriche dei titoli rilevate dal Monte direttamente dai certificati.

4.4 Modalità operative.

4.4.1 Il Monte con apposite circolari applicative stabilisce anche:

a) le modalità di immissione in deposito dei titoli riscontrati regolari;

b) le modalità di restituzione dei titoli che non possono essere immessi in deposito;

c) le modalità di accentramento dei titoli in fase di emissione nonché nel caso di offerta pubblica di titoli.

Nel caso di titoli di nuova emissione, fino al ricevimento dei certificati definitivi, i titoli stessi possono essere trasferiti solo per giri interni al sistema, ivi comprese le operazioni segnalate dalla stanza.

5. Operazioni di giro.

5.1 Premessa.

5.1.1 Il trasferimento dei titoli disposto dai depositati nell'ambito del sistema viene effettuato, ai sensi dell'art. 4 della legge M.T., mediante operazioni di giro secondo le modalità di seguito indicate.

5.1.2 Il giro consiste nell'ordine impartito al Monte da un depositario (ordinante) di trasferire i titoli dal suo conto titoli a quello di un'altro depositario (beneficiario) e non comporta alcun movimento fisico dei titoli.

5.1.3 Il depositario beneficiario può disporre dei titoli oggetto dell'operazione di giro solo dopo che il Monte ha contabilizzato l'accredito.

5.1.4 Un depositario ordinante può impartire nello stesso giorno più ordini di giro anche relativi al medesimo beneficiario e allo stesso titolo.

5.1.5 Ne sono consentiti ordini di giro di titoli obbligazionari nei cinque giorni di calendario antecedenti quello di pagamento delle cedole o di rimborso del capitale.

5.1.6 Il Monte è legittimato a stabilire, con apposite disposizioni di servizio, limiti temporali per gli ordini di giro di titoli azionari o di altri titoli, in relazione a particolari esigenze derivanti da operazioni agli emittenti.

5.2 Ordine di giro.

5.2.1 L'ordine di giro deve essere effettuato utilizzando l'apposito modello di cui al fac-simile predisposto dal Monte e osservando le modalità indicate dal Monte stesso con circolare esplicativa, esso:

a) è franco valuta;

b) deve essere emesso a favore in un unico beneficiario;

c) può essere a vista o ad esecuzione differita;

d) è revocabile purché la revoca, concordata tra le parti, sia comunicata al Monte da entrambi i depositari, munità di chiave di controllo o di firma autorizzate. Il Monte conferma la revoca tramite l'estratto giornaliero delle operazioni sia all'ordinante che al beneficiario del giro.

Nel caso che la data di regolamento risulti antecedente alla data di ricezione dell'ordine di giro da parte del Monte, e purché sussistano i termini di validità, l'ordine viene considerato a vista.

5.2.2 L'ordine di giro può anche essere trasmesso tramite telex osservando le modalità precisate dal Monte mediante circolare applicativa.

5.3 Efficacia dell'ordine di giro.

Decorsi trenta giorni dalla data di emissione quando si tratta di un ordine di giro a vista, ovvero dalla data di regolamento quando si tratta di un ordine di giro differito, senza che vi sia capienza nel conto titoli del depositario ordinante, l'ordine di giro diventa inefficace.

5.4 Modalità operative.

5.4.1 Il Monte, eseguite le verifiche necessarie per dar corso all'esecuzione dell'ordine:

contabilizza subito i giri «a vista» regolari che presentano disponibilità;

evidenzia in «sospeso» nell'estratto giornaliero delle operazioni i giri «a vista» che non possono essere eseguiti per indisponibilità nel conto titoli e quelli a «scadenza differita»;

invia l'estratto giornaliero delle operazioni al depositario ordinante e al depositario beneficiario, da cui risultano:

a) contabilizzati a debito dell'ordinante e a credito del beneficiario i «giri a vista» effettuati;

b) evidenziati in sospeso «i giri a vista» senza disponibilità e quelli a «scadenza differita».

5.4.2 L'ordine di giro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell'ordine stesso.

5.4.3 Il Monte può emanare apposite circolari applicative per disciplinare i rapporti con i depositari relativamente alle modalità di esecuzione di annullamento degli ordini di giro.

6. Operazioni di ritiro.

6.1 Premessa.

6.1.1 La richiesta di ritiro di tutti o di parte dei titoli deve essere effettuata dal depositario mediante apposito modello stabilito dal Monte, ovvero a mezzo telex osservando le modalità precisate dal Monte con circolari applicative. L'ordine di ritiro deve essere formulato in modo da consentire la costituzione delle partite di pertinenza dei singoli depositanti, anche in relazione agli eventuali vincoli esistenti sui titoli.

6.1.2 I titoli sono restituiti tempestivamente al depositario:

regolari di godimento (salvo esplicite richieste dei depositari di titoli «ex» o «pieni», nei casi consentiti);

se nominativi, girati al depositario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge M.T.

6.1.3 non sono consentiti ritiri di titoli obbligazionari nei venti giorni di calendario antecedenti quello di pagamento delle cedole e rimborso del capitale.

6.1.4 Il Monte, con apposite disposizioni di servizio, ha facoltà di stabilire regole particolari e limiti temporali per il ritiro di titoli azionari o di altri titoli, in relazione a specifiche esigenze derivanti da operazioni disposte dall'emittente.

6.2 Modalità operative

6.2.1 Il Monte, eseguite le verifiche necessarie e le operazioni preliminari per dar corso all'esecuzione dell'ordine:

addebita il conto titoli del depositario dandone comunicazione mediante l'estratto delle operazioni giornaliere;

spedisce i titoli al depositario oppure li tiene a disposizione dello stesso per il ritiro allo sportello.

6.2.2 Il Monte mantiene in sospeso l'ordine:

a) in mancanza dei tagli necessari per dare esecuzione al ritiro, fino alla creazione della disponibilità, ottenuta anche mediante il frazionamento dei certificati di grosso taglio in deposito presso il Monte;

b) per trenta giorni nel caso in cui il conto titoli non presenti le necessarie disponibilità. Trascorso tale periodo, l'ordine diviene inefficace. Dei sospesi di cui sopra viene data immediata comunicazione ai depositari.

6.2.3 L'ordine di ritiro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell'ordine stesso.

6.2.4 Il Monte con apposite circolari applicative integra la disciplina dei rapporti con i depositari relativamente alle modalità di esecuzione degli ordini di ritiro.

7. Operazioni a mezzo stanza di compensazione.

7.1 Principi generali. I depositari, che siano aderenti, anche con proprie filiali, alle liquidazioni dei titoli presso le stanze di compensazione possono far regolare dal Monte i saldi in titoli rivenienti dalle suddette liquidazioni, con addebiti e accrediti nei propri conti istituiti presso il Monte.

Si osservano le istruzioni in proposito impartite dal Monte ai propri depositari con apposita circolare applicativa e dalla stanza ai propri aderenti, in conformità della convenzione che disciplina i rapporti tra la Banca d'Italia e la Monte Titoli relativamente alla procedura di liquidazione a mezzo Stanza di compensazione.

Rimangono comunque salve le disposizioni del presente regolamento in materia di titoli ammessi, soggetti depositari, caratteristiche generali del servizio, blocco di disponibilità, altre operazioni, rapporto con gli emittenti, titoli similari e condizioni finanziarie.

7.2 Irregolarità dei titoli consegnati o ritirati.

7.2.1 Il Monte:

a) se riceve, nei termini stabiliti dalle norme per le Stanze di compensazione, reclami per irregolarità di titoli consegnati alla stanza, provvede in alternativa:

a regolarizzare i certificati;

a sostituirli con altrettanti di buona consegna. Se del caso provvede inoltre come indicato sub. 3.8.

b) dopo aver ritirato i titoli dal capostanza, controlla che siano di buona consegna, e nel caso di irregolarità:

b1) ne dà immediata comunicazione ai depositari per conto dei quali ha effettuato operazioni di ritiro dalla stanza dalla quale sono pervenuti titoli irregolari;

b2) addebita il conto dei depositari di cui sopra, sub *b1)*, in proporzione alle partite presentate in stanza dai depositari medesimi e per sottomultipli pari al taglio minimo previsto dall'emissione per i titoli obbligazionari e similari, e con arrotondamento ad unità per titoli azionari e similari;

b3) segnala al capo della stanza l'avvenuto ritiro dei certificati irregolari;

b4) sulla base delle indicazioni del capo della stanza, si attiva nei confronti dell'aderente alla stanza da cui provengono i certificati irregolari per riceverne altrettanti regolari;

b5) in caso di esito positivo, ripristina la posizione iniziale dei depositari interessati;

b6) in caso di esito negativo, cura per conto dei depositari interessati ogni azione richiesta dal caso, ivi compresa quella di risarcimento del danno, ripartendo fra i depositari spese, oneri e benefici delle azioni in proporzione alle partite in ritiro di ciascuno coinvolte.

Il Monte in caso di titoli sospetti di falsità opera come sub 3.9.1.

Il Monte comunque, fermi restando gli oneri di cui sopra, è esente da responsabilità per gli eventuali titoli irregolari, falsi o falsificati per i quali non fosse possibile la sostituzione.

8. Blocco di disponibilità.

8.1 Premessa.

Il Monte esegue blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti titoli nelle ipotesi appresso indicate.

8.2 Blocco procedurale.

Il Monte esegue il blocco di iniziativa:

a) nel caso di esecuzione di un ordine di ritiro dei titoli, fino alla consegna;

b) per esigenze connesse ai rapporti con le stanze di compensazione;

c) in caso di pagamento di dividendi — con effetto limitato alle sole operazioni di giro — dalla data di contabilizzazione da parte del Monte dell'incasso ordinario fino alla data di contabilizzazione dell'incasso ritardato.

b) per altre giustificate esigenze operative indicate con Disposizioni di servizio.

8.3 Blocco facolativo.

Il Monte ha facoltà di eseguire il blocco su richiesta esplicita del depositario, in relazione a eccezionali e giustificate esigenze di volta in volta concordate con il Monte.

9. Altre operazioni.

9.1 Premesse.

9.1.1 Il Monte:

a) per lo svolgimento delle operazioni promosse dagli Emittenti e riguardanti titoli immessi nel sistema aumenti e riduzioni di capitale, pagamento dividendi e interessi, fusioni ecc. stipula apposita convenzione con gli emittenti stessi; può altresì instaurare con gli emittenti accordi particolari per agevolare lo svolgimento delle operazioni;

b) non intrattiene c/c di corrispondenza con gli emittenti o con i depositari; i movimenti di valuta si realizzano quindi con l'intervento di aziende di credito appositamente designate dall'emittente.

9.1.2 Il Monte ha facoltà di emanare sull'argomento circolari applicative e disposizioni di servizio.

9.2 Partecipazione ad assemblee.

9.2.1 Il Monte, avuta conoscenza della convocazione dell'assemblea, ne comunica ai depositari gli elementi necessari per il rilascio della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, legge M.T.

9.2.2 I depositari:

a) emetttono le certificazioni, previa verifica della rispodenza con le quantità di titoli immessi nel sistema e della legittimazione all'esercizio del diritto di intervento all'assemblea e di voto;

b) bloccano nelle evidenze contabili interne intestate ai depositanti una corrispondente quantità di titoli.

9.3 Pagamento di dividendi.

9.3.1 Il Monte, per il pagamento del dividendo (o per un riparto straordinario):

a) invia ai depositari le necessarie disposizioni di servizio, specificando in particolare i codici dei titoli «pieni» ed «ex» e le date di operatività dei codici stessi;

b) esegue l'operazione non appena ricevute tutte le istruzioni di cui al successivo punto 9.3.2.

9.3.2 Il Monte provvede all'incasso dei dividendi:

a) su azioni di risparmio al portatore:

d'iniziativa (senza richiedere istruzioni ai depositari) in base al saldo esistente sul conto titoli dei singoli depositari alla data di contabilizzazione dell'incasso.

Tale data corrisponde:

per i titoli trattati a termine, al secondo giorno di borsa aperta successivo al giorno di liquidazione del ciclo borsistico nel quale il titolo è stato scambiato ancora «pieno» di dividendo;

per i titoli trattati al mercato ristretto o quotati ufficialmente per contanti, al quarto giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di trattazione del titolo «pieno».

b) su azioni nominative:

su disposizioni dei depositari, in base al saldo esistente sul conto titoli dei singoli depositari alla data di ricevimento delle istruzioni, fissata dal Monte.

Il termine per il ricevimento delle istruzioni da parte del Monte è il seguente:

per i titoli trattati al mercato ristretto o quotati ufficialmente per contanti, il secondo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno in cui il titolo è trattato «pieno»;

per i titoli trattati a termine:

per l'incasso ordinario, il settimo giorno di borsa aperta successivo al giorno di liquidazione relativo all'ultimo ciclo borsistico nel quale il titolo è stato trattato «pieno»;

per l'incasso ritardato sessanta giorni dopo il giorno di liquidazione di cui sopra.

La data di contabilizzazione dell'incasso corrisponde:

per i titoli trattati al mercato ristretto o quotati ufficialmente per contanti:

al primo giorno di borsa aperta successivo a quello fissato per il ricevimento delle istruzioni;

per i titoli trattati a termine, per l'incasso ordinario e ritardato:

al sesto giorno di borsa aperta successivo a quello fissato per il ricevimento delle rispettive istruzioni.

In casi particolari da concordare con il Monte, può essere consentito l'«incasso anticipato» su titoli risultanti in deposito prima della messa in pagamento del dividendo; in tal caso il termine per il ricevimento delle istruzioni da parte del Monte è fissato nel terzo giorno di borsa aperta successivo all'inizio del ciclo borsistico in cui il titolo è trattato «ex»;

La data in cui viene dato corso all'incasso corrisponde al primo giorno di borsa aperta successivo a quello fissato per il ricevimento delle istruzioni inerenti tale procedura.

Il depositario è tenuto ad inviare le proprie istruzioni nei termini sopra indicati con le modalità precisate dal Monte.

Non sono consentite modifiche o deroghe ai termini indicati.

I titoli oggetto di incasso «ritardato», fino all'esecuzione dell'incasso del dividendo, sono disponibili solo per il ritiro.

L'incasso «ritardato» viene eseguito in unica soluzione, per tutti i depositari che utilizzano tale procedura, alla data di contabilizzazione fissata dal Monte.

Dopo tale data, i titoli per i quali non sono pervenute istruzioni d'incasso vengono restituiti ai depositari d'iniziativa del Monte, con spese a carico dei depositari stessi.

9.3.3 Il Monte, in base alle istruzioni — quando previste — ricevute dai depositari, esegue le operazioni nei tempi stabiliti ed accredita i depositari degli importi di loro competenza.

9.3.4 La valuta di accredito del dividendo è sempre riferita alla data deliberata dall'emittente per la messa in pagamento del dividendo; nel caso di incasso «ritardato» è invece riferita al sessantesimo giorno successivo alla data di messa in pagamento.

9.3.5 Il Monte, con le modalità indicate nelle citate circolari applicative, provvede a dare comunicazione delle evidenze contabili relative alle operazioni effettuate.

9.3.6 Il Monte, con modalità e tempi concordati con l'emittente, invia a quest'ultimo le cedole oggetto del pagamento.

9.4 Pagamento interessi e rimborso del capitale sui titoli a reddito fisso.

9.4.1 Il Monte provvede, alle rispettive scadenze, al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale sui titoli a reddito fisso al netto delle eventuali ritenute, avvalendosi delle disponibilità esistenti presso le aziende di credito espressamente indicate dagli emittenti.

9.4.2 Il Monte rimborsa il valore nominale dei titoli secondo il piano di ammortamento previsto nel regolamento di emissione di ciascun prestito e alle condizioni in esso previste.

9.4.3 Il Monte, con apposite circolari applicative, disciplina lo svolgimento delle operazioni e le modalità di comunicazione ai depositari e agli emittenti delle evidenze contabili relative alle operazioni effettuate.

9.4.4 Le aziende di credito di cui al punto 9.4.1, sulla base dei dati comunicati dal Monte:

a) addebitano gli emittenti con la valuta concordata;

b) se rivestono anche la posizione di depositario, trattengono la quota di competenza;

c) accreditano agli altri beneficiari gli importi indicati, con uguale valuta;

d) confermano al Monte l'avvenuto addebito: eventuali difficoltà dovranno essere tempestivamente comunicate.

9.5 Aumenti di capitale.

9.5.1 Le azioni nominative di nuova emissione spettanti ai depositari vengono intestate al Monte.

9.5.2 Il Monte, per l'esecuzione dell'aumento di capitale, invia a tutti i depositari una comunicazione che riporta:

modalità dell'aumento di capitale;

data d'inizio dell'operazione, fissata dall'emittente;

data di termine dell'operazione, fissata dall'emittente;

codici e suffissi utilizzabili per l'operazione e relativi termini di operatività,

e, per gli aumenti di capitale a pagamento:

termine per il ricevimento delle istruzioni;

elenco delle banche alle quali si devono versare gli importi per i titoli sottoscritti.

9.5.3 I depositari:

a) comunicano al Monte nei termini prescritti le istruzioni relative all'esecuzione delle operazioni, con le modalità indicate dal Monte stesso con circolari applicative. Dette istruzioni devono riguardare l'intero ammontare dei saldi dei conti titoli per i codici interessati (titoli pieni, diritti);

b) curano direttamente «gli arrotondamenti» dei diritti, affinché ad operazione conclusa si determini automaticamente l'azzeramento della disponibilità «diritti» di ciascun depositario;

c) per gli aumenti di capitale a pagamento effettuano i versamenti a copertura della sottoscrizione entro l'ultimo giorno utile stabilito dal Monte per il ricevimento delle istruzioni, accreditando, con valuta stabilita, gli emittenti:

direttamente sul c/c intrattenuto presso di loro dall'emittente;

tramite banca indicata dal Monte, che deve darne immediata conferma al Monte per telex.

9.5.4 Il Monte per le operazioni di aumento di capitale a pagamento:

a) qualora le istruzioni non siano pervenute al Monte entro il termine prescritto, mette a disposizione del depositario buoni sostitutivi forniti dall'emittente a fronte dei diritti non esercitati;

b) in mancanza di conferma di avvenuto versamento e previa comunicazione al depositario, non effettua l'operazione e mette a sua disposizione per il ritiro (come sub *a*)) buoni sostitutivi forniti dall'emittente a fronte dei diritti non esercitati;

c) dopo ver accertato l'avvenuto versamento dei fondi all'emittente da parte dei depositari, esegue le istruzioni ricevute producendo i necessari movimenti sul conto titoli e dandone conferma tramite l'estratto delle operazioni giornaliere

Il Monte provvede, con le modalità indicate in apposite circolari applicative, a dare comunicazione delle operazioni effettuate.

9.5.5 Il Monte per le operazioni di aumento del capitale gratuito:

assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi titoli emessi;

mette a disposizione del depositario buoni sostitutivi forniti dall'emittente e relativi ai titoli per i quali il depositario abbia impartito disposizione di non effettuare l'operazione di assegnazione.

9.5.6 I depositari, nei termini relativi all'operatività dei «titoli pieni» e dei «titoli ex», possono effettuare:

depositi, giri e ritiri di titoli pieni;

depositi, giri e ritiri di diritti (cedole e buoni d'opzione);

depositi e giri di titoli ex.

9.6 Conversioni di (o esercizio di facoltà su) azioni, obbligazioni e titoli similari.

9.6.1 I titoli rinvenienti dalla conversione o dall'esercizio di facoltà su titoli già immessi nel sistema vengono trattenuti in deposito, se ammissibili, e accreditati sui conti titoli dei depositari. Quando si tratta di azioni nominative, queste vengono consegnate dall'emittente al Monte già intestate allo stesso.

Il Monte mette a disposizione dei depositari i titoli nuovi, non ammissibili al sistema, derivanti dalla conversione.

9.6.2 Il Monte non appena a conoscenza della conversione o della facoltà:

a) comunica ai depositari con apposita disposizione di servizio:

la data di inizio della conversione o dell'esercizio della facoltà, a partire dalla quale i depositari possono anche operare sui titoli «optati»;

la data dell'ultimo giorno della conversione o dell'esercizio della facoltà;

il termine per il ricevimento delle istruzioni;

i codici e i suffissi e i relativi termini di operatività;

l'elenco delle aziende tramite le quali i depositari devono versare gli importi dovuti (per spese, conguaglio dividendi ecc.).

9.6.3 Il Monte, accertato l'avvenuto versamento, da parte del depositario, degli importi dovuti, esegue le istruzioni ricevute producendo i necessari movimenti sul conto titoli e dandone conferma tramite l'estratto delle operazioni giornaliere, con le modalità indicate in apposite circolari applicative o disposizioni di servizio.

9.6.4 I depositari:

a) impartiscono, nei termini prescritti e con le modalità indicate dal Monte, in apposita circolare applicativa, le istruzioni al Monte stesso con riferimento all'intero ammontare dei saldi dei conti titoli;

b) versano gli eventuali fondi a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà, accreditando l'emittente con la valuta stabilita dallo stesso:

direttamente sul c/c intrattenuto presso di loro;

tramite altra banca, indicata dal Monte, che ne dà conferma al Monte stesso a mezzo telex.

9.6.5 Il Monte non esegue la conversione o non esercita la facoltà in mancanza di istruzioni.

Qualora il periodo utile per la conversione o per l'esercizio della facoltà sia l'unico o l'ultimo concesso dall'emittente, il depositario è tenuto a fornire al Monte le istruzioni anche in caso di rinuncia alla facoltà.

9.7 Conversioni dei titoli da «al portatore» a nominativi e viceversa.

Su richiesta del depositario il Monte esegue presso l'emittente le procedure necessarie per la conversione di titoli da «al portatore» in nominativi e viceversa.

9.8 Diritti e commissioni spettanti ai depositari.

9.8.1 I diritti fissi e le commissioni percepite dal Monte a carico degli emittenti ai sensi del successivo punto 10.3 vengono retrocessi dal Monte ai depositari, per gli adempimenti che ad essi fanno carico per i rapporti con i singoli depositanti, nella seguente misura:

a) Diritti fissi: 100%;

b) Commissioni da un minmo del 70%
a un massimo del 95%,

sulla base di apposita deliberzione assunta dal consiglio di amministrazione della società entro il mese di novembre di ogni anno e avente decorrenza dall'inizio dell'anno successivo.

La deliberazione di cui sopra deve essere approvata dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia.

Disposizione transitoria: per l'esercizio 1987 la retrocessione ai depositari delle commissioni stesse viene fissata nella misura percentuale del 95%.

9.8.2 Il regolamento degli importi di cui sub 9.8.1 viene effettuato con modalità determinate dal Monte con proprie circolari applicative.

10. Rapporti con gli emittenti.

10.1 Convenzione con gli emittenti.

Il Monte stipula con tutti gli emittenti la convenzione generale di cui al testo allegato al presente Regolamento, (Mod. MT 700 all. 2) nonché gli altri accordi necessari per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni che regolano il funzionamento del servizio.

Il Monte ha altresì facoltà di concordare con l'emittente:

a) il raggruppamento di titoli, immessi nel sistema, in certificati di grosso taglio;

b) particolari modalità di distruzione o annullamento dei certificati da sostituire, nel caso di raggruppamento o frazionamento;

c) l'emissione di titoli per conto dell'emittente, su modello predisposto dallo stesso o su modello unico MT stampato per calcolatore;

d) particolari modalità di annullamento o di distruzione di titoli e/o cedole rimborsati.

10.2 Comunicazioni degli emittenti.

Nel quadro degli accordi di cui sopra, l'emittente:

fa conoscere tempestivamente al Monte le modalità di esecuzione delle operazioni societarie (comprese le convocazioni assembleari) riguardanti i titoli di propria emissione;

indica le banche sulle quali devono essere eseguiti i movimenti di pagamento o di incasso;

autorizza le banche di cui sopra ad accettare gli ordini di addebito e di accredito conseguenti allo svolgimento delle operazioni societarie;

adempie quanto di sua competenza ai sensi del presente Regolamento.

10.3 Commissioni e diritti fissi.

Il Monte percepisce dagli emittenti le commissioni e i diritti fissi con essi convenuti per lo svolgimento delle operazioni societarie.

11. Titoli similari.

11.1 Titoli similari ai titoli azionari e obbligazionari.

Il Monte, con riguardo ai titoli similari alle azioni alle obbligazioni ammesse al sistema, opera applicando, in quanto compatibile, la normativa prescritta nel presente regolamento.

ALLEGATO 1

MT 600

Contratto di deposito e amministrazione

Con la presente scrittura privata tra:

la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte», con sede in Milano, via Mantegna, 6, tribunale di Milano reg. soc. 179938, vol. 5200, fasc. 38, capitale sociale L. 4.500.000.000 interamente versato, partita IVA 03638780159, in persona del sig. . domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte, da una parte; e:

....

di seguito denominato «depositario», con sede in ....

...., in persona del sig./ dei signori ....,
domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede del depositario, dall'altra parte;

premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto il depositario dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente;

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e i depositari ai fini del funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «Regolamento»;

c) il depositario dichiara di ben conoscere il regolamento — formante parte integrante del presente contratto — e di accettarne tutte le disposizioni sia singolarmente sia nel loro complesso;

d) il depositario, nella sua qualità di oggetto ammesso (ai sensi della citata legge n. 289/1986) a partecipare al servizio di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari svolto dal Monte ha richiesto di partecipare al servizio stesso;

e) nell'ambito del sistema di gestione accentrata gestito dal Monte sono in funzione apposite procedure pr la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle stanze di compensazione, procedure richiamate sia nel regolamento sia nelle convenzioni a tal fine stipulate fra la Banca d'Italia ed il Monte;

tutto ciò premesso e formante anch'esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il/la .... assume l'impegno di restare collegato/a a tempo indeterminato al sistema di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte e dichiarare che il proprio ufficio .... è designato a fungere da centrale operativa nei rapporti con il Monte;

2) ogni rapporto fra le parti derivante dal presente contratto sarà regolato dalle condizioni previste e stabilite sia dal regolamento sia dalle circolari applicative e disposizioni di servizio emanate dal Monte ai sensi del regolamento stesso;

3) salvo quanto previsto nella premessa del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, il depositario ha facoltà di recesso dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi da notificare al Monte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

4) il Monte riceve dal depositario — da questi girati al Monte, ai sensi della legge n. 289/1986, quando nominativi — titoli ammessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del regolamento, di proprietà del depositario o in deposito presso il medesimo.

Il Monte apre al tal fine un conto titoli al nome del depositario, conto che viene suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli e sui quali confluiscono le scritture relative ai titoli depositati.

Il depositario, oltre all'effettuazione di depositi, può disporre giri a debito del proprio conto (ed a credito di conto o conti di altro o altri depositari) nonché ordinare il ritiro di titoli, il tutto secondo le modalità indicate nel regolamento. Il depositario accetta di ricevere in restituzione, in luogo dei titoli depositati, altri certificati anche di taglio diverso, purché relativi a titoli della stessa specie e per la stessa quantità. Quando il depositario chiede la restituzione di titoli nominativi il Monte mette a disposizione del richiedente titoli girati al depositario stesso. Sarà compito di quest'ultimo completare la girata con il nome del depositante. La temporanea mancanza di titoli in deposito non comporta la risoluzione del presente contratto;

5) il Monte custodisce i certificati affidatigli dal depositario in locali di sua proprietà o appositamente locati. Il servizio di custodia ed amministrazione accentrata è renumerato alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento;

6) allo scopo di facilitare la conservazione dei titoli accentrati il Monte può procedere al raggruppamento dei titoli, assicurando comunque un agevole e sollecito frazionamento dei certificati di grosso taglio;

7) Il Monte è legittimato - ai sensi della legge n. 289/1986 - a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata nonché ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema;

8) il Monte provvede, per i titoli accentrati, all'espletamento degli adempimenti per l'incasso degli importi maturati, secondo le modalità indicate nel regolamento;

9) nell'esercizio delle attività relative alla custodia ed alla amministrazione accentrata dei titoli, il Monte non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, imprevedibili riduzioni della propria capacità di elaborazione e calcolo, sospensioni o interruzioni del servizio per causa di forza maggiore (insurrezioni, guerre, eventi naturali quali alluvioni, terremoti, ecc.) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative o da provvedimenti ed atti di natura giudiziaria (sequestri, pignoramenti ecc.) a carico del depositante;

smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli durante lo spostamento per i depositi e i ritiri dei titoli al e dal Monte, fermo restando che in tali casi il Monte curerà, nell'interesse dei depositari, l'espletamento delle procedure di legge;

Il Monte si adopererà, comunque, per ridurre al minimo i danni di eventuali sinistri, sia adottando provvedimenti deliberati dal proprio consiglio di amministrazione sia dando corso ad apposite procedure previste dal regolamento;

10) il depositario dichiara, con la firma del presente contratto, di manlevare il Monte da ogni e qualsiasi pregiudizio o danno che a qualsiasi titolo o causa potesse derivare al Monte stesso dal possesso di titoli depositati dal depositario, garantendo in particolare il Monte per i casi nei quali i titoli risultassero irregolari.

Nel caso venga notificato al Monte un provvedimento dell'autorità giudiziaria diretto ad acquisire titoli individuati, il depositario:

- prende atto che il Monte, in quanto possibile provvederà a mettere a disposizione della stessa i certificati originariamente depositati dal depositante;

- prende atto che il Monte addebita il conto titoli per quantità corrispondenti a quelle di cui sopra;

- nel caso in cui sia possibile addebitare in tutto o in parte il predetto conto titoli, provvederà, a semplice richiesta del Monte, a consegnare al Monte stesso, in relazione al provvedimento, altri certificati della stessa specie e per la stessa quantità non addebitata;

11) gli atti di pignoramento e di sequestro e qualsiasi altro vincolo di indisponibilità creato sui titoli o sulle somme da accreditare a favore del depositario comportano, per la durata del vincolo, l'indisponibilità per il depositario stesso dei titoli o delle somme corrispondenti all'atto per il quale si procede;

12) per quanto concerne, in particolare, la sistemazione dei saldi in titoli delle liquidazioni delle stanze di compensazione di cui al punto *e)* delle premesse, il depositario - qualora sia già associato alle stanze di compensazione o per il caso lo divenga in futuro - si impegna a conferire al Monte il mandato speciale permanente, con i poteri di rappresentanza convenzionale, valido fino a revoca, affinché lo stesso possa operare, in suo nome e conto, nei confronti del capo della stanza di compensazione, per i saldi risultanti sulle diverse stanze, sottoscrivendo gli atti contrattuali previsti nelle convenzioni fra la Banca d'Italia e il Monte;

13) se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte nonché alle obbligazioni nascenti da quanto previsto al punto 10), il Monte lo diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera;

14) per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

15) eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri irrituali e di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori;

16) le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e consequenziali sono a carico del depositario.

Data, ...

Il Monte ....

Il depositario ....

Il sottoscritto depositario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai punti:

c) conoscenza del regolamento;

e) procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle stanze di compensazione;

2) fonti regolanti il rapporto tra le parti;

3) modifiche al regolamento e facoltà di recesso per il depositario;

4) restituzione dei certificati;

7) legittimazione alle azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione di titoli;

9) responsabilità del Monte, danni;

10) manleva del depositario;

11) pignoramento e sequestri;

12) atti necessari all'intervento del Monte per conto del depositario nei confronti del capo della stanza di compensazione;

15) foro competente.

Data, ...

Il depositario

....

ALLEGATO 2

MT 700

Convenzione tra Monte ed emittente per l'accentramento di titoli nominativi ed al portatore

Con la presente scrittura privata tra:

la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte», con sede in Milano, via Mantegna, 6, tribunale di Milano reg. soc. 179938, vol. 5200, fasc. 38, capitale sociale L. 4.500.000.000 interamente versato, partita IVA 03638780159, in persona del sig. . domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte, da una parte; e:

....

di seguito denominato «emittente», con sede in ....
...., in persona del sig./ dei signori ....,
domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede dell'emittente, dall'altra parte;

premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto l'emittente dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente;

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e gli altri soggetti interessati al funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «Regolamento»;

c) l'emittente - nella sua qualità di soggetto interessato allo svolgimento del predetto servizio di amministrazione accentrata gestito dal Monte (ai sensi della citata legge n. 289/1986) - dichiara di ben conoscere e di accettare il regolamento di cui al sovrastante punto *b)*;

d) l'emittente ha emesso o ha in programma l'emissione di titoli nominativi e/o al portatore ammissibili al sistema di custodia e amministrazione accentrata gestito dal Monte;

tutto ciò premesso e formante oggetto anch'esso del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il Monte si impegna, ai sensi della legge n. 289/1986, a comunicare all'emittente, secondo le modalità operative indicate nel regolamento, le specifiche numeriche dei titoli nominativi girati al Monte, al fine delle conseguenti annotazioni sul libro dei soci, da parte dell'emittente stesso;

2) per quanto concerne le azioni di risparmio al portatore e gli altri valori mobiliari al portatore, l'emittente si impegna a demandare al Monte l'espletamento delle formalità necessarie per l'esercizio dei diritti di natura economica (pagamento delle cedole, rimborsi, operazioni sul capitale, ecc.);

3) l'emittente autorizza, per ogni singolo incarico, le banche che intrattengono rapporti di conto corrente con l'emittente stesso, ad effettuare su richiesta del Monte - con le stesse valute indicate nel regolamento - gli addebiti e accrediti relativi al pagamento dei dividendi, delle cedole, dei rimborsi, delle operazioni sul capitale, delle altre operazioni previste e delle spese, delle commissioni, dei diritti fissi specificati nell'allegato «*a*»;

4) tra l'emittente e il Monte verranno concordati modalità e tempi per l'invio o il riscontro delle cedole e dei titoli relativi a dette operazioni;

5) qualora i certificati annullati o i documenti staccati dai certificati, ugualmente annullati, dovessero andare smarriti, sottratti o distrutti durante il trasferimento all'emittente, l'emittente si impegna - dietro apposita lettera di manleva ed ai sensi del regolamento - ad emettere e consegnare al Monte certificati sostitutivi oppure a riconoscere al Monte stesso competenze e diritti; analogo impegno l'emittente assume - sempre a fronte di apposita lettera di manleva ed ai sensi del citato regolamento qualora i certificati o i documenti staccati dagli stessi vengano distrutti durante la permanenza nei locali del Monte;

6) il Monte si impegna a fornire all'emittente l'elenco aggiornato dei depositari; l'emittente prende atto che i depositari stessi provvederanno nei confronti dei depositanti agli adempimenti necessari per l'effettiva realizzazione dei diritti patrimoniali di questi;

7) l'Emittente si impegna a comunicare al Monte, entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto notizia, le specifiche numeriche dei certificati soggetti a fermo o a procedura di ammortamento nonché tutti i dati a sua conoscenza relativi a certificati sottratti, smarriti o comunque irregolari, provvedendo a comunicare le successive notizie per l'aggiornamento dei dati stessi ed autorizzando altresì il Monte a fare uso dei dati di cui trattasi anche nei confronti di terzi;

8) il Monte provvederà a rendere note all'emittente le istruzioni di carattere tecnico necessarie per l'attuazione della presente convenzione; per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;

9) l'emittente si impegna ad assicurare, per il buon funzionamento del sistema, l'attuazione delle procedure operative, di volta in volta individuate, atte a garantire la tempestiva esecuzione delle operazioni di raggruppamento, frazionamento e riaffogliamento dei titoli al fine di rendere agevole, in ogni momento, la disponibilità dei titoli stessi; tali operazioni verranno eseguite senza costi a carico del Monte;

10) il Monte non risponde, nei confronti dell'emittente, delle conseguenze derivanti da cause fortuite o di forza maggiore o comunque ad esso non imputabili quali ad esempio: disservizi postali, telegrafici e telefonici, nonché sospensioni o interruzioni del servizio provocate da eventi calamitosi (alluvioni, terremoto, guerra, ecc.) o da scioperi;

11) l'emittente ed il Monte potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno dodici mesi, da notificare all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

15) le eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione dalla presente convenzione saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le Parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali, di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori;

Data, ...

Il Monte L'emittente

....

Il sottoscritto emittente approva specificatamente, per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai seguenti punti:

c) conoscenza ed accettazione del «Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali»;

3. autorizzazione dell'emittente alle banche ad accogliere addebiti a proprio carico;

5. impegni dell'emittente in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di valori annullati ed in caso di distruzione di valori giacenti presso il Monte;

7. autorizzazione al Monte a fare uso anche nei confronti di terzi di dati comunicati dall'emittente;

8. rinvio alle norme di legge;

10. conseguenze derivanti da cause fortuite o di forza maggiore, o comunque non imputabili al Monte, o da eventi calamitosi;

11. termine per il recesso;

12. Foro competente.

Data, ...

L'emittente

....

ALLEGATO *A*

1. Premessa

1.1 Le condizioni di seguito indicate si riferiscono ad operazioni eseguite secondo la modulistica standard, definita in sede ABI.

2. Depositi per assemblee

2.1 Per ogni biglietto assembleare emesso L. ....

3. Pagamento dividendi

3.1 Commissione: % applicato sull'importo netto corrisposto in tutti i casi, e cioè:

contro stacco cedole
contro stampigliatura
con ritenuta a titolo di imposta
con ritenuta a titolo di acconto
in esenzione da ritenuta.

3.2 Diritti fissi: nel caso di pagamento di dividendi soggetto alle segnalazioni previste dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni e integrazioni, L. .... per ogni mod. RAD

4. Pagamento di cedole su titoli obbligazionari/certificati di deposito - pagamento di titoli estratti o scaduti - rimborso totale o parziale di capitale.

4.1 Commissione:

per pagamento cedole (sia che si tratti di titoli con cedole staccabili o titoli senza cedole o con cedole da stampigliare senza staccarle);

per rimborso titoli estratti o scaduti o per rimborso totale o parziale di capitale;

per pagamento annuale con un unico tagliando comprensivo di interessi e rimborso di quota capitale di prestiti obbligazionari o certificati di deposito.

5. Operazioni sul capitale

5.1 Commissione: %

sul controvalore versato per ogni azione sottoscritta (valore nominale più eventuale sovrapprezzo) per gli aumenti di capitale a pagamento;

sul valore nominale di ogni azione assegnati per gli aumenti di capitale gratuiti;

sul valore nominale sottoscritto per le emissioni di obbligazioni convertibili.

5.2 Diritti fissi: per ogni operazione di sottoscrizione in caso di:

aumento di capitale a pagamento con emissione di azioni o di obbligazioni convertibili L. ....

aumento di capitale mediante assegnazione di azioni gratuite » ....

aumento di capitale a pagamento con contemporanea assegnazione di azioni gratuite » ....

aumento di capitale a pagamento con contemporanea emissione di azioni a fronte di azioni a fronte di obbligazioni convertibili » ....

aumento di capitale a pagamento con versamenti rateali » ....

aumento di capitale a pagamento senza emissione di azioni » ....

aumento di capitale con modalità diverse dalle precedenti » ....

6. Operazioni varie

6.1 Diritti fissi per:

a) aumento gratuito di capitale o riduzione mediante modificazione del valore nominale delle azioni (stampigliatura titoli) franco

b) cambio dei certificati »

c) raggruppamento e frazionamento dei certificati:

fusione: per ogni operazione L. ....

d) conversione di azioni: per ogni operazione:

se obbligatoria » ....

se facoltativa » ....

e) conversione di obbligazioni: per ogni operazione » ....

87A1785

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651890) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.